

# Condizioni Generali di Fornitura

L'accettazione delle nostre offerte e l'invio dei campioni da sottoporre a prova al nostro laboratorio implicano l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

Eventuali condizioni "particolari" dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta, preventivamente alla consegna e all'accettazione dei campioni da sottoporre a prova da parte del Laboratorio.

## 1) Definizioni

Agli effetti del contratto si intende per:

Laboratorio LPM: L.P.M. s.n.c. di Molinari V. & C. avente sede legale in via dell'Artigianato 13 - 29010 Gragnano Trebbiense Fraz. Colombarola (PC), codice fiscale e Partiva IVA 00875550337 e registrata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza, il quale effettua prove di laboratorio, siano esse meccaniche o chimiche.

Cliente: il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del contratto, che richiede al Laboratorio l'effettuazione di prove e/o la prestazione di altri servizi, tra cui il campionamento.

Campione: materiale da esaminare "non rappresentativo" di altri materiali o lotti, salvo esplicita indicazione da parte di un'Autorità.

## 2) Applicazione delle Condizioni Generali di fornitura

Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra il Laboratorio LPM e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.

I singoli contratti possono essere conclusi secondo le seguenti modalità:

- accettazione, da parte del cliente, dell'offerta inviata dal Laboratorio LPM;
- invio ordine di acquisto da parte del cliente;
- invio dei campioni da sottoporre a prova.

In ogni caso, l'invio dei campioni susseguente ad offerta si intende come accettazione della stessa e delle condizioni generali di fornitura del servizio.

L'accettazione, da parte del laboratorio LPM, di campioni da analizzare pervenuti direttamente dal Cliente e la conseguente conferma d'ordine, sottoscritta dal committente per accettazione, rappresentano l'ordine di esecuzione delle prove in forma contrattuale.

Con la conclusione del contratto si intendono accettate le presenti Condizioni Generali di fornitura, salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.

Le Condizioni Generali di Fornitura sono pubblicate in Internet, all'interno del sito di presentazione aziendale ([www.lpmsnc.it](http://www.lpmsnc.it)) ed inoltre disponibili in forma cartacea presso la sede del laboratorio.

## 3) Oggetto del contratto

Il rapporto che si stabilisce tra il Laboratorio LPM ed il Cliente si intende come contratto di appalto, avente come oggetto la prestazione di servizi di prova nell'ambito di una attività complessa e comprensiva di:

- effettuazione di prove meccaniche, analisi chimiche, esami metallografici e prove di resistenza alla corrosione;
- attività di assistenza tecnica per le stesse;
- attività di campionamento (eventuale, se richiesto).

#### **4) Svolgimento delle attività**

I servizi concernenti l'attività complessa di cui sopra, verranno posti in essere dal competente settore del Laboratorio LPM sotto la responsabilità della Direzione.

#### **5) Consegna dei campioni**

Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre a prove viene recapitato al Laboratorio LPM a cura del Cliente o di un suo incaricato.

Il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) a cura di personale del Laboratorio LPM, o da esso incaricato, può costituire prestazione accessoria, oggetto di separato addebito al prezzo previsto dal Tariffario, che si intende espresso franco laboratorio.

Nel caso di ritiro come sopra, il Laboratorio LPM garantisce che il trasporto avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna.

Il Cliente ha l'obbligo di informare il laboratorio LPM sui rischi inerenti il materiale da sottoporre a prove identificando gli eventuali pericoli e le relative misure di prevenzione e sicurezza; ha, inoltre, l'obbligo di segnalare efficacemente le corrette modalità per la manipolazione dei campioni e per il loro smaltimento (eliminazione, riduzione, protezione).

#### **6) Data inizio prove**

In linea generale, salvo altre indicazioni fornite al Committente in fase di accettazione, per data di inizio prove si intende entro i 7 giorni lavorativi dall'accettazione del campione, fatto salvo l'impegno del Laboratorio LPM a garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.

Per "accettazione" si intende la presa in carico fisica del campione da sottoporre a prova da parte del Laboratorio LPM.

#### **7) Conservazione del campione e del controcampione (o campione di riserva) – Campione residuo.**

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare, il Laboratorio LPM garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento nelle condizioni previste, in funzione delle prove richieste.

Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il Laboratorio LPM non acquisisce la proprietà del campione consegnato, pertanto il Cliente può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo le prove.

La conservazione di controcampioni o campioni di riserva, anche legali, da parte del Laboratorio LPM, nonché la durata della stessa, deve essere preventivamente convenuta per iscritto.

Il Laboratorio LPM si impegna, in questo caso, a conservare il campione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento nelle condizioni necessarie, per il periodo concordato.

Se non altrimenti concordato, il periodo normale di mantenimento dei Campioni residui dopo le prove è di 15 giorni a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di Prova.

Nel caso di prove effettuate in presenza di ispettori di parte terza, i campioni e gli avanzi verranno rottamati direttamente all'emissione del Rapporto di Prova.

Decorso il termine indicato, il Laboratorio LPM ha la facoltà di distruggere il controcampione, ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.

### **8) Rapporti di Prova.**

Il Laboratorio LPM è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto delle prove.

I Rapporti di Prova vengono emessi in lingua italiana/inglese.

I Rapporti di Prova, in copia originale, vengono consegnati al Cliente o inviati con corrispondenza ordinaria, salvo non sia diversamente convenuto: una copia "conforme all'originale" viene archiviata dal Responsabile della Qualità del laboratorio LPM.

Il rilascio di eventuali duplicati "conforme all'originale", su richiesta del Cliente, può costituire oggetto di separato addebito.

I Rapporti di Prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull'accreditamento dei laboratori.

L'emissione di Rapporti di Prova secondo formati diversi, corrispondenti a specifiche esigenze del Cliente, deve essere richiesta per iscritto in fase di incarico; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull'accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo deve essere preventivamente concordato con il Cliente.

I Rapporti di Prova vengono emessi su modulistica codificata dal sistema gestionale del laboratorio. Su espressa richiesta del Cliente, che deve essere formulata prima dell'accettazione del campione da parte del Laboratorio LPM, i Rapporti di Prova possono essere anticipati via telefax, via elettronica o spediti con mezzo diverso da quello ordinario; tale prestazione, da considerarsi accessoria, può costituire oggetto di separato addebito.

Il Laboratorio LPM non si assume la responsabilità per la perdita, l'alterazione o la diffusione non intenzionale dei dati e/o informazioni dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema telematico di trasmissione e/o da eventi al di fuori del proprio controllo diretto.

E' vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta dell'emittente.

Il Laboratorio LPM provvede all'archiviazione in forma cartacea e/o elettronica della propria copia dei Rapporti di Prova per 10 anni, secondo modalità previste dalla vigente normativa.

Ove non diversamente ed espressamente concordato con il Cliente, il Laboratorio LPM conserva i dati grezzi relativi alle prove e alle prove/tarature effettuate per un periodo non inferiore a 48 mesi.

### **9) Identificazione dei metodi di prova.**

Su richiesta del Cliente, il Laboratorio LPM fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure di effettuazione delle prove.

Qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria e costituisce oggetto di separato addebito.

Richieste specifiche, in relazione ai metodi di prova, devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione.

Nel caso in cui i risultati di prova non rientrino nel campo di misura del metodo previsto, il Laboratorio si riserva la possibilità di utilizzare un idoneo metodo interno.

### **10) Altre prestazioni connesse ai Rapporti di Prova.**

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all'emissione del Rapporto di Prova (quali, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione dell'Assistenza Tecnico-Scientifica e può formare oggetto di separato addebito.

Tutte le informazioni contenute nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Eventuali risultati di prove delegate ad altri laboratori sono riportati con chiara indicazione dell'esecuzione in sub-fornitura e sono rintracciabili rispetto al relativo Rapporto di Prova originale del laboratorio che le ha effettuate.

**11) Modifiche ai Rapporti di Prova.**

Modifiche ed integrazioni ai Rapporti di Prova sono gestite, previa autorizzazione del Laboratorio LPM, sotto forma di "Supplemento al rapporto di Prova n."

Inoltre, per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate dal laboratorio.

**12) Rispetto della Normativa antinfortunistica.**

Il Laboratorio LPM, nello svolgimento delle proprie attività e servizi, applica e ottempera alle prescrizioni ed

Obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del DL81/2008 e succ.mod.

**13) Tutela della privacy (D. Lgs. n.196/2003 e ss. mm. ii.).**

In ossequio al D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Committente è informato che presso l'archivio del Laboratorio LPM verranno raccolti dati che lo riguardano, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell'attività inerente al presente accordo di fornitura. In relazione al trattamento di tali dati, il Cliente potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del menzionato D. Lgs. n.196 del 30/06/2003.

Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.

**14) Obbligo di riservatezza e informazioni varie.**

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto ed ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo.

Quanto sopra rimane valido anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo del suddetto contratto.

Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d'ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell'altra parte.

Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d'ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.

**15) Reclami/contestazioni.**

Il Laboratorio LPM, ferma l'applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità, considera impegnativi i reclami e contestazioni in forma scritta che il cliente faccia pervenire entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione.

Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.

**16) Termini di pagamento.**

Il pagamento deve eseguirsi con le modalità esplicitate in fattura.

Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art. 4 e 5 del D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002.

**17) Foro competente.**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o cessazione del contratto in essere fra le stesse sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Piacenza.